



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti,  
ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  
[redacted] e dall'Avv. [redacted]  
elettivamente domiciliata in Milano, [redacted] presso lo studio dei difensori

OPPONENTE

CONTRO

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],  
dall'Avv. [redacted]  
elettivamente domiciliati in Milano, [redacted] presso lo studio del difensore;

OPPOSTI

I procuratori delle parti chiedono e concludono come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale d'udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene che l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata tardivamente proposta. Si osserva in proposito che:

- il decreto ingiuntivo, emesso il 17.7.2013, risulta notificato in data 19.9.2013 all'opponente;
- esso trae origine dal lamentato mancato pagamento, da parte di [REDACTED] e [REDACTED] della somma di Euro 230.550,72 a titolo di canoni di locazione dell'immobile in Milano [REDACTED];
- [REDACTED] ha proposto opposizione al predetto provvedimento con ricorso, deducendo la mancanza della prova scritta del credito ex artt. 633, 634 c.p.c., la violazione del principio di sussidiarietà ex art. 36 L. 392/78 e l'abuso del diritto da parte del locatore in ragione del ritardo nell'attivare i rimedi previsti contro l'inadempimento contrattuale, in termini di mancato utilizzo della facoltà ex art. 1456 c.c. riconosciuta dall'art. 6 del contratto di locazione, nonché di mancato avviso del fideiussore;
- trattandosi di materia locatizia, come emerge documentalmente dal tenore del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè dell'atto in cui è contenuta la domanda che individua il diritto fatto valere nel presente procedimento (e come emerge dagli stessi argomenti utilizzati dall'opponente, sopra richiamati) l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso; la giurisprudenza peraltro ammette che la stessa venga effettuata utilizzando lo strumento dell'atto di citazione ma, in ossequio ai principi del rito ex art. 447 bis c.p.c., devono essere ugualmente applicati i relativi termini processuali;
- conseguentemente l'opposizione può considerarsi tempestiva, pur se proposta con atto di citazione, se il deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale avviene entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- nel caso di specie la nota di iscrizione a ruolo reca la data del 31.10.2013, quindi eccede il predetto termine.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, l'opposizione deve essere considerata tardiva e, come tale, inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione presentata da [REDACTED] e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 29211/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.7.2013.

2) Condanna [REDACTED] alla rifusione agli opposenti delle spese di lite, liquidate in Euro 8.030,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 14.10.2014.

Il Giudice  
dr Nicola Di Plotti

TRIBUNALE DI MILANO  
PUBBLICATO OGGI  
15 OTT. 2014  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Caterina DALVARA